



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

### PROCURA FEDERALE

#### Deferiti Sebastiano Acquaviva (Fidelis Andria), Mauro Ferretti (Arezzo) e rispettive società sportive per violazioni CO.VI.SO.C.

**Roma, 9 gennaio 2018** – Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:  
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.,

- sig. **ACQUAVIVA SEBASTIANO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l.:

per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 ottobre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

Con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del C.G.S.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.:

- la Società **S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l.:**

a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Acquaviva Sebastiano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l., come sopra descritto e a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 ottobre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del C.G.S.

\*\*\*\*

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

per la violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.,

- Sig. **FERRETTI MAURO**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo S.r.l.: per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del C.G.S.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:

- la Società **Unione Sportiva AREZZO S.r.l.:** a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Ferretti Mauro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo S.r.l e a titolo di responsabilità propria, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del C.G.S.